



## Negatoria

**Autore :** Edizioni Simone

**Data:** 19/10/2015

**Negatoria** [azione] (d. civ.): È quella azione *con cui il titolare di un diritto di proprietà* [vedi *Proprietà (Diritto di)*] mira a *far dichiarare l'inesistenza delle pretese e dei diritti affermati da altri sul bene* oggetto del proprio diritto, quando ha motivo di *temerne pregiudizio, o a far cessare le turbative o le molestie* che altri arrechi al medesimo diritto (art. 949 c.c.).

Presupposto della **Negatoria** è, pertanto, l'affermazione, da parte di un terzo, di un **diritto reale limitato** sul bene (es.: una *servitù* [vedi], o un diritto di *usufrutto* [vedi]), eventualmente accompagnata da **molestie o turbative di fatto**.

In base al principio di cui all'art. 832 c.c., per cui la proprietà si presume libera da pesi, nell'azione **Negatoria** l'onere della prova *incombe sul convenuto*, che deve dimostrare l'esistenza di quei diritti che egli afferma di vantare.

Il proprietario, a sua volta, deve semplicemente limitarsi a dare la prova della sua proprietà, prova che tuttavia è molto più semplice e facile di quella prevista per la *rivendica* [vedi *Rivendicazione (Azione di)*], bastando a tal fine che egli dimostri di essere proprietario in base ad un titolo idoneo.